



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

I V A S S



# LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

Antonio Rosario De Pascalis

Maria Stella Magrini

Massimo Amato

*24 aprile 2015*

Il nuovo Regolamento sancisce il passaggio alla c.d. «dematerializzazione dell'attestato di rischio» le cui principali finalità sono :

- semplificazione, mediante ricorso all'innovazione tecnologica in luogo della produzione cartacea;
- snellimento del processo assuntivo del ramo r.c.auto;
- creazione di uno strumento di deterrenza alle frodi collegate con la falsificazione degli attestati di rischio cartacei.

In considerazione dell'impatto tecnico e organizzativo che la nuova regolamentazione comporta, l'IVASS ha ritenuto opportuno istituire un tavolo tecnico con l'ANIA e rappresentanti di diverse imprese per verificare la fattibilità dell'impianto normativo ed acquisire eventuali osservazioni e proposte.

**Particolare cura è stata prestata nella previsione di garanzie** e misure a sostegno degli assicurati, quali, ad esempio, l'estensione dell'obbligo di consegna dell'attestato **agli aventi diritto diversi dal contraente**.

**E' stata altresì formalizzata una puntuale informativa degli assicurati** al fine di supportarli nel delicato passaggio normativo, salvaguardando al meglio anche quella parte di assicurati con poca pratica nell'utilizzo di strumenti informatici.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 134 del Codice delle Assicurazioni, così come modificato dall'art. 32, comma 2, del «**decreto liberalizzazioni**» (d.l. 24.01.2012, n. 1 convertito con legge 24.03.2012, n. 27).

Le modifiche apportate dal citato decreto riguardano:

- la specificazione della tipologia del danno liquidato (persone, cose, misto);
- la consegna dell'attestato per via telematica;
- l'obbligo dell'alimentazione della Banca dati da parte delle imprese;
- l'acquisizione diretta dell'attestato per via telematica da parte dell'impresa in sede di stipula del contratto.

## IL PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTESTATO DI RISCHIO PREVEDE DUE FASI:

### Prima fase

- Affidamento della gestione della Banca Dati attestati all'ANIA, in quanto già esistente (SITA-ATRC), regolata da un'apposita Convenzione IVASS-ANIA che stabilisce le modalità di gestione e di controllo dei dati e l'accesso senza limitazione alle informazioni presenti nella Banca Dati da parte dell'IVASS;
- emanazione di due Provvedimenti IVASS per la definizione delle modalità tecniche di alimentazione e consultazione nonché dei criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale.
- modifiche al contenuto dell'attestato per renderlo conforme alla nuova normativa con la previsione di nuove informazioni.

## Seconda fase

- In una seconda fase andrà avviata un'analisi in merito alla necessità di rivisitazione delle modalità di alimentazione della Banca dati e dei contenuti dell'attestato di rischio al fine di renderlo, tra l'altro, più aderente ad esigenze di omogeneizzazione con la normativa comunitaria (attestato *cross border*) e più efficace per contrastare fenomeni elusivi:

(Attestato *statico*  attestato *dinamico*)



## PRINCIPALI NOVITA':

- L'obbligo di alimentazione della Banca Dati attestati da parte delle imprese almeno entro 30 giorni dalla scadenza dei singoli contratti;
- l'attestato deve indicare la specificazione della tipologia del danno liquidato (solli danni a cose, solli danni a persone, misto);
- la consegna dell'attestato al contraente e all'avente diritto è effettuata per via telematica;
- all'atto della stipulazione del contratto l'attestato è acquisito direttamente dall'impresa in via telematica attraverso l'accesso alla Banca dati attestati.

## OBBLIGO DI ALIMENTAZIONE DELLA BANCA DATI ATTESTATI.

La Banca dati attestati, ad oggi, è detenuta dall'ANIA ed è alimentata dalle imprese su base volontaria.

La nuova disciplina, prevedendo l'obbligo di alimentazione della Banca dati e l'acquisizione diretta da parte delle imprese dell'attestato, in sede di stipula del contratto, conferisce alla Banca dati una valenza pubblicistica ed assegna all'IVASS competenze in materia regolamentare, di controllo e sanzionatoria.



## MODELLO DELL'ATTESTATO DI RISCHIO OGGI IN VIGORE

| ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO                               |                 |                                 |                 | IMPRESA ASSICURATRICE (CODICE ANIA)             |         |                 |
|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|---------|-----------------|
| CONTRAENTE<br>.....  |                 | POLIZZA<br>.....                |                 | TARGA O NUMERO DI TELAIO<br>.....               |         |                 |
| SCADENZA CONTRATTUALE<br>.....                                     |                 | FORMA TARIFFARIA<br>.....       |                 | FRANCHIGE NON CORRISPOSTE<br>N.... IMPORTI..... |         |                 |
| CLASSE DI PROVENIENZA<br>.....                                     |                 | CLASSE DI ASSEGNAZIONE<br>..... |                 | CLASSE DI ASSEGNAZIONE CU<br>.....              |         |                 |
| TIPO DI SINISTRO   | 2003            | 2004                            | 2005            | 2006  | 2007    | 2008            |
| SINISTRI PAGATI CON RESP. PRINCIPALE                               | DA NON INDICARE | DA NON INDICARE                 | DA NON INDICARE | DA NON INDICARE                                 |         |                 |
| SINISTRI PAGATI CON RESP. PARITARIA (*)                            | DA NON INDICARE | DA NON INDICARE                 | DA NON INDICARE | DA NON INDICARE                                 |         |                 |
| SINISTRI PAGATI  |                 |                                 |                 |   |         | DA NON INDICARE |
| SINISTRI RISERVATI A PERSONA                                       |                 |                                 |                 |   |         | DA NON INDICARE |
| SINISTRI RISERVATI A COSE  |                 |                                 |                 |   |         | DA NON INDICARE |
| <b>DETTAGLIO SINISTRI PAGATI CON RESPONSABILITA' PARITARIA (*)</b> |                 |                                 |                 |   |         |                 |
|  |                 |                                 |                 | 2007  |         | 2008            |
|  |                 |                                 |                 | (*) ESEMPIO                                     |         |                 |
|  |                 |                                 |                 | 1   | 50% (M) | 1 50% (M)       |
|  |                 |                                 |                 | 2   | 33%     | 2 33%           |

## MODELLO DEL NUOVO ATTESTATO DI RISCHIO

|   |  |  |
|---|--|--|
| IMPRESA ASSICURATRICE<br>.....  | TARGA O NUMERO DI TELAIO<br>.....                    | POLIZZA<br>.....   |
| COGNOME CONTRAENTE/<br>RAGIONE SOCIALE<br>.....                             | NOME CONTRAENTE<br>.....                             | IDENTIFICATIVO FISCALE<br>CONTRAENTE<br>.....                          |
| <b>COGNOME/RAGIONE SOCIALE DEL<br/>SOGGETTO AVENTE DIRITTO (*)</b><br>..... | <b>NOME DEL SOGGETTO<br/>AVENTE DIRITTO</b><br>..... | <b>IDENTIFICATIVO FISCALE DEL SOGGETTO<br/>AVENTE DIRITTO</b><br>..... |
| SCADENZA CONTRATTUALE<br>.....  | FORMA TARIFFARIA<br>.....                            | FRANCHIGE NON CORRISPOSTE<br>N.... IMPORTI.....                        |

| CLASSE INTERNA  |                                 | CLASSE CU                      |                                 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| CLASSE DI PROVENIENZA<br>.....  | CLASSE DI ASSEGNAZIONE<br>..... | CLASSE DI PROVENIENZA<br>..... | CLASSE DI ASSEGNAZIONE<br>..... |
| Classe di merito in applicazione alla c.d. "legge Bersani" (vedi art. 134, comma 4-bis, Codice delle Assicurazioni) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |                                 |                                |                                 |

| TIPO DI SINISTRO                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| SINISTRI PAGATI CON RESP. PRINCIPALE      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Di cui con danni a: <b>SOLO COSE</b>      | =    | =    | =    | =    | =    | 0    |
| <b>SOLE PERSONE</b>                       | =    | =    | =    | =    | =    | 0    |
| <b>MISTI (sia cose sia persone)</b>       | =    | =    | =    | =    | =    | 0    |
| SINISTRI PAGATI CON RESP. PARITARIA (***) | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    |      |
| Di cui con danni a: <b>SOLO COSE</b>      | =    | =    | =    | =    | =    | 1    |
| <b>SOLE PERSONE</b>                       | =    | =    | =    | =    | =    | 0    |
| <b>MISTI (sia cose sia persone)</b>       | =    | =    | =    | =    | =    | 1    |

| DETTAGLIO SINISTRI PAGATI CON RESPONSABILITA' PARITARIA (***) |      |                  |
|---|------|------------------|
|   | 2014 | 2015             |
| 1 50%   |      | 1. 50% (MALUS) C |
|   |      | 2. 33% M         |

(\*) Avente diritto: proprietario ovvero usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio (c.d. "patto di riscatto") o locatario in caso di locazione finanziaria.

## CONSEGNA DELL'ATTESTATO AL CONTRAENTE E, SE PERSONA DIVERSA, ALL'AVENTE DIRITTO

La novità introdotta dalla nuova normativa prevede che l'attestato venga **consegnato** agli aventi diritto, per **via telematica**, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, in luogo dell'attuale trasmissione in forma cartacea al domicilio degli stessi.

### ➤ Consegna al contraente

la consegna dell'attestato al contraente avviene per via telematica con le seguenti modalità:

- messa a disposizione sul sito web dell'impresa nell'area riservata alle posizioni assicurative (ex art. 38 bis, Regolamento ISVAP n. 35)
- modalità aggiuntive di consegna telematica, attivabili su richiesta del contraente, tra quelle previste dalla singola impresa (*posta elettronica o app per smartphone o tablet/ altri dispositivi multimediali, social network ecc.*).

➤ Consegna al proprietario, o altri aventi diritto, qualora diversi dal contraente

Il Regolamento oggi in vigore (Reg. Isvap n. 4/2006 e successive modificazioni) prevede:

- l'obbligo di trasmissione dell'attestato solo al contraente;
- Il rilascio di un duplicato all'avente diritto (proprietario, ovvero usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario), qualora persona diversa dal contraente, su richiesta dello stesso.

***La nuova regolamentazione prevede, invece, più coerentemente con la normativa primaria, che l'obbligo di consegna venga esteso agli aventi diritto, qualora diversi dal contraente, con le medesime modalità previste per il contraente.***



## INFORMATIVA AI CONTRAENTI ED AGLI ALTRI AVENTI DIRITTO

Al fine di fornire un'adeguata informativa agli assicurati in merito alle modifiche normative e regolamentari intervenute ed alle modalità di consegna e di consultazione del proprio attestato di rischio, il Regolamento prevede che le imprese:

- rendano nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata del sito web dell'impresa, nonché delle modalità telematiche di consegna aggiuntive, mediante pubblicazione di un'apposita informativa sulla *home page* del sito internet;
- forniscano anche per iscritto tale informazione, in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
- per il primo anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, trasmettano tali informazioni anche in occasione della comunicazione annuale di cui all'art. 170bis del CAP (avviso al contraente della scadenza del contratto).



## GARANZIA PER I SOGGETTI CON POCA PRATICA NELL'UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI

Per i contratti acquisiti tramite intermediari, l'impresa obbligata alla consegna dell'attestato garantisce all'avente diritto, che ne faccia richiesta, una stampa dello stesso per il tramite degli intermediari che hanno acquisito il contratto.

Gli attestati di rischio così rilasciati hanno come unico scopo quello di fornire agli assicurati un ulteriore strumento di conoscenza della propria posizione assicurativa ma non assolvono all'obbligo di consegna telematico da parte delle imprese.

**N.B - Gli attestati così rilasciati non possono comunque essere utilizzati in sede di stipula di un nuovo contratto.**

## ACQUISIZIONE DIRETTA DELL'ATTESTATO DI RISCHIO DA PARTE DELL'ASSICURATORE IN SEDE DI STIPULA DEL CONTRATTO

- + In sede di stipulazione del contratto l'attestato è acquisito direttamente dall'impresa in via telematica attraverso l'accesso alla Banca dati degli attestati di rischio.
- + Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e di procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

**Tale previsione consente l'immediata stipula del contratto anche nell'ipotesi di omessa alimentazione della Banca Dati da parte dell'impresa, circostanza non imputabile all'assicurato.**

## ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO

**La dematerializzazione dell'attestato di rischio decorre con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento prevista con riferimento ai contratti r.c.a in scadenza dal 1° luglio 2015.**

Pertanto, il 1° giugno 2015 (30 gg prima) la Banca dati dovrà contenere tutti gli attestati di rischio relativi ai contratti in scadenza il 1° luglio successivo.

Le imprese si adeguano alle disposizioni previste dall'art. 7, comma 6, entro il 31 ottobre 2015. («Nei casi in cui il contraente sia persona diversa dall'avente diritto, le imprese attivano per quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il contraente»).

## REGIME TRANSITORIO

- ✚ Informativa ai contraenti
- ✚ Coperture in scadenza nei dodici mesi successivi
- ✚ Coperture già scadute e non rinnovate nei 5 anni precedenti

## SISTEMA SANZIONATORIO (art. 317 del Codice, commi 1 e 2).

- L'inosservanza dell'obbligo di alimentazione della banca dati o delle relative norme di attuazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.
- L'inosservanza dell'obbligo di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro quattromilacinquecento.

## NORMA SANZIONATORIA PREVISTA DAL REGOLAMENTO

- Il Regolamento prevede che, per l'accertamento dell'inosservanza delle norme sull'alimentazione della Banca dati, si considera, ai soli fini sanzionatori, come unico flusso di comunicazione, l'insieme delle trasmissioni effettuate dall'impresa in ciascun bimestre solare.
- Alla scadenza di ciascun bimestre solare l'IVASS, accertata la sussistenza delle violazioni di legge, contesta alle imprese l'inosservanza delle norme sull'alimentazione della banca dati.

## IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Le procedure dei controlli da parte dell'IVASS, necessarie per verificare la corretta alimentazione della banca dati da parte delle imprese, sono definite nel «Disciplinare tecnico», allegato alla Convenzione che regola i rapporti tra IVASS e ANIA per il funzionamento della Banca dati.

Ulteriori controlli possono essere posti in essere tramite accesso del personale IVASS incaricato presso la sede dell'ANIA dove sono ubicate le unità tecniche operative per la gestione della Banca dati.

Accertamenti ispettivi presso la sede delle compagnie



## SISTEMA DEI CONTROLLI (segue)

L'IVASS, attraverso l'accesso ad un portale web, può verificare, per ciascuna impresa, quanti attestati:

- sono stati comunicati alla banca dati;
- sono stati comunicati in ritardo, cioè con un anticipo inferiore a trenta giorni rispetto alle singole scadenze contrattuali;
- sono stati "riclassificati", cioè hanno subito modifiche alla classe di merito CU di assegnazione, al pagellino sinistri, al dettaglio dei sinistri paritari.

Alla fine del mese successivo al bimestre di riferimento, l'ANIA effettua un'elaborazione dei dati da trasmettere all'IVASS per le finalità di controllo.



## CERTIFICAZIONE DEI CONTROLLI

- Le funzioni web, i file e le procedure di estrazione dei dati, sono assoggettate a Certificazione da parte di primaria società di revisione iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla CONSOB. L'incarico di revisione non può essere rinnovato per più di 7 anni.
- Alla certificazione iniziale della procedura si aggiungerà una certificazione annuale sulla conformità dei report prodotti, trasmessa anche all'IVASS.
- Ogni modifica alla procedura certificata sarà oggetto di specifica pattuizione ed accettazione delle parti e richiederà l'aggiornamento della certificazione sull'idoneità dell'intera procedura.



## CONCLUSIONI

L'istituzione della Banca dati attestati obbligatoria rappresenta un deterrente importante per neutralizzare le frodi collegate con la falsificazione degli attestati e rende più snello il processo assuntivo del ramo r.c.auto.


Con la messa a regime della seconda fase, cioè con il passaggio dall'attestato statico all'attestato dinamico, sarà possibile censire tutti i sinistri, intercettando anche quelli che attualmente sfuggono alle rilevazioni delle compagnie:

- ❖ a seguito dalla mobilità di assicurati con sinistri non ancora definiti
- ❖ sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione.

Ciò permetterà di perfezionare anche il sistema di tariffazione dei rischi sulla base di una reale sinistrosità.

La dematerializzazione dell'attestato, comunque, è uno dei tasselli di un più ampio percorso di revisione della materia r.c.a, finalizzato a rendere più efficiente il mercato soprattutto a tutela degli assicurati/danneggiati, già avviato e che quest'anno raggiungerà altri traguardi importanti, tra cui:

- la dematerializzazione del contrassegno, per far fronte al crescente fenomeno della contraffazione e della c.d. «evasione» assicurativa;
- il collegamento di diverse banche dati in un unico Archivio Integrato Antifrode – AIA





ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

I V A S S



*Grazie  
dell'attenzione!*